



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6765 del 2018, proposto dalla società Fattorie Toscane Società Agricola s.a.s. di Negro Nadia & C., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Quarneti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Federica Scafarelli in Roma, via Giosuè Borsi, n. 4;

contro

il Comune di Ponsacco, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Bimbi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Gianluca Barneschi in Roma, via Panama, n. 77;

il Comune di Pontedera, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Bimbi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

la Regione Toscana, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Lucia Bora e Maria Letizia Falsini, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Marcello Cecchetti in Roma, piazza Barberini, n. 12;

l'Unione Valdera, la Provincia di Pisa, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Province di Pisa e Livorno, in persone dei rispettivi legali rappresentanti p.t., non costituitisi in giudizio;

nei confronti

dei signori Silvano Cerretini, Paola Cerretini e Paolo Cerretini, rappresentati e difesi dagli avvocati Alberto Benedetti e Vittorio Chierroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana n. 925 del 2018.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ponsacco, del Comune di Pontedera, della Regione Toscana e dei signori Silvano Cerretini, Paola Cerretini e Paolo Cerretini;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2020 il consigliere Silvia Martino;

Uditi, per le parti rispettivamente rappresentate, gli avvocati Giorgia Baldan, Marcello Cecchetti (su delega dell'avvocato Maria Letizia Falsini), Luigi Bimbi e Vittorio Chierroni;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La società Fattorie Toscane Società Agricola, odierna appellante, è proprietaria di un ampio fondo rustico ricadente nel territorio dei Comuni di Pontedera e Ponsacco, sul quale insiste una serie di manufatti a uso agricolo di impianto sette-

ottocentesco che il piano strutturale di Ponsacco, per quanto di sua competenza, classifica come edifici monumentali.

Nel Comune di Pontedera, la proprietà comprende invece il complesso denominato “Villa Riccardi Toscanelli”, vincolato ai sensi della legge n. 1089/1939, composto dalla villa, dai suoi annessi (una chiesetta, granai, cantine e case coloniche) e da un parco monumentale classificato dal P.I.T. regionale come area boscata.

1.1. Il descritto compendio confina con due terreni di più modesta estensione, tra loro confinanti, ubicati l’uno nel territorio del Comune di Ponsacco e l’altro nel territorio del Comune di Pontedera, di proprietà rispettivamente dei signori Silvano e Paola Cerretini il primo, e del solo Silvano Cerretini il secondo.

Tali terreni sono nella disponibilità dell’impresa agricola “Orto Primo”, facente capo al signor Paolo Cerretini, il quale nel giugno del 2015 chiedeva l’approvazione di un programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo avente ad oggetto, fra l’altro, la demolizione di alcuni fabbricati fatiscenti che insistono (insistevano) sulla porzione sita nel Comune di Pontedera con contestuale recupero e reimpiego dei relativi volumi per la realizzazione di un’abitazione non agricola nella porzione sita in Comune di Ponsacco.

Il piano presentato dal signor Cerretini prevedeva anche la realizzazione, nella parte ricadente in Comune di Pontedera, di una nuova tettoia in parte derivante dal recupero della superficie di una tettoia preesistente, demolita.

1.2. Al procedimento di approvazione del progetto di piano partecipavano i due Comuni interessati e la Regione Toscana in sede di Conferenza di copianificazione, ai sensi dell’art. 25 della legge regionale n. 65/2014.

1.3. Previo parere favorevole della Conferenza, il piano veniva approvato dal Comune di Pontedera con determinazione n. 58 del 2 settembre 2016 e dal Comune di Ponsacco con determinazione n. 492 in pari data; quindi, con permesso di costruire del 9 marzo 2017, attuativo del piano, il Comune di Ponsacco assentiva i lavori relativi all’edificio residenziale ricadente nel suo territorio.

1.4. Le opere, avviate nello stesso mese di marzo 2017, venivano sospese per

novanta giorni dal Comune di Ponsacco con provvedimento del 21 aprile 2017.

I provvedimenti di approvazione del P.A.P.M.A.A. presentato dal signor Cerretini in un primo tempo venivano impugnati dalla società Fattorie Toscane con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nella parte in cui prevedevano, previa demolizione di preesistenti volumi, la realizzazione di una nuova tettoia in Comune di Pontedera e la realizzazione di un nuovo edificio a uso residenziale in Comune di Ponsacco.

A seguito dell'opposizione proposta dal Comune di Ponsacco, ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, il ricorso straordinario veniva trasposto innanzi al TAR per la Toscana.

2. I motivi di doglianza, articolati con il ricorso introduttivo, possono essere così sintetizzati:

1) l'area di proprietà dei controinteressati, sita in Comune di Pontedera e interessata da una parte delle opere assentite dai provvedimenti impugnati, come pure la confinante area di proprietà della ricorrente (quella circostante la Villa Riccardi Toscanelli), risulterebbero vincolate ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. g) del d.lgs. n. 42/2004, trattandosi di aree boscate; con la conseguenza che l'approvazione del P.A.P.M.A.A. sarebbe dovuta essere preceduta dal rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

2) l'area di proprietà Cerretini sita nel comune di Pontedera, ove era stata approvata la realizzazione della nuova tettoia previa demolizione dei fabbricati fatiscenti, sarebbe soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267/1923. Anche per questo aspetto, l'approvazione dell'intervento sarebbe dovuta essere preceduta dall'assenso dell'autorità preposta alla tutela del vincolo;

3) l'intervento di nuova costruzione a uso abitativo, autorizzato da entrambi i Comuni interessati mediante l'approvazione del P.A.P.M.A.A. e poi dal Comune di Ponsacco con il rilascio del permesso di costruire, ricadrebbe all'interno della fascia di inedificabilità assoluta di cinquanta metri contigua ad area boscata,

prevista dall'art. 29 del P.T.C. della Provincia di Pisa (terzo motivo).

4) anche il piano strutturale e il regolamento urbanistico del Comune di Ponsacco dovevano considerarsi illegittimi, in quanto non avevano recepito la prescrizione dettata dal P.T.C. della Provincia di Pisa, che fa divieto di costruire nella fascia di cinquanta metri contigua alle aree boscate;

5) lo stesso era a dirsi per gli strumenti urbanistici del Comune di Pontedera che, illegittimamente, non avrebbero qualificato come area boscata l'intero parco circostante la Villa Toscanelli e l'area di proprietà Cerretini sita in quel Comune;

6) analoghi vizi affliggevano il parere rilasciato dalla Conferenza di copianificazione in seno al procedimento di approvazione del P.A.P.M.A.A. ed il parere pronunciato dalla Provincia di Pisa all'interno della Conferenza di copianificazione.

3. Con motivi aggiunti depositati il 19 gennaio 2018, il gravame veniva esteso dalla ricorrente alla sopravvenuta determinazione n. 457 del 24 luglio 2017, mediante la quale il Comune di Ponsacco aveva "riattivato" il permesso di costruire già rilasciato al signor Paolo Cerretini e provvisoriamente sospeso.

Con tali motivi aggiunti la società deduceva:

A) Nei confronti del provvedimento di riattivazione dell'efficacia del permesso di costruire n. 2017/002, determinazione n. 457 del 24.07.17.

A.1 Vizi propri.

Per quanto riguarda la tempestività e la permanente sussistenza del proprio interesse a ricorrere, la ricorrente faceva anzitutto osservare che il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti doveva intendersi come un atto di "conferma propria", con conseguenti rilevanti differenze quanto alla percezione della lesione. Mentre, infatti, la conoscenza della lesione recata dal permesso di costruire è ben percepibile (dall'apposizione del cartello recante l'indicazione dei lavori e del titolo o comunque dalla materiale percezione di un'attività di edificazione), tale circostanza non si era verificata nel caso di specie, poiché il cantiere ed il cartello erano già in essere in precedenza, essendo stati i lavori dapprima iniziati, poi

sospesi dall'amministrazione, quindi ripresi senza titolo, di nuovo sospesi – dopo l'intervento di un sequestro penale – ed infine nuovamente ripresi.

Nel merito:

2) *Violazione dell'art. 97 Cost., dell'art. 1, c. 1, e art. 7, c. 1, della L. n. 241/90.*

Violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale, del principio di correttezza e buona fede, di imparzialità, nonché del principio di tutela dell'affidamento riposto dai privati nella p.a.

La ricorrente, in data 28 marzo 2017, aveva presentato istanza di accesso agli atti nei confronti del Comune di Ponsacco. Sulla base di ciò il Comune aveva dato autonomamente avvio ad un distinto procedimento conclusosi con l'adozione di una determinazione di sospensione.

Tale circostanza qualificava la ricorrente come uno di quei soggetti che possono trarre pregiudizio dal provvedimento, sicché l'amministrazione avrebbe dovuto darle comunicazione dell'avvio del procedimento poi sfociato nella "riattivazione" del permesso di costruire;

3) *Eccesso di potere per erronea individuazione del presupposto. Violazione dell'art. 2, c. 6, del d.lgs. 227/01 e violazione dell'art. 3 della L.R.T. 39/00. Eccesso di potere per contraddittorietà e carenza di motivazione.*

La società riprendeva quanto già argomentato nel ricorso introduttivo, sub lett. A), motivo n. 1, in ordine all'individuazione delle caratteristiche che un'area deve possedere *in rerum natura* per poter essere qualificata come bosco.

La società richiamava in particolare, quanto disposto dall'art. 2, comma 6, del d.lgs. 227/01, dall'art. 3 della legge della Regione Toscana n. 39 del 2000 e dal Regolamento di attuazione di questa, DPGR 48/R/2003, nonché dagli stessi elaborati del PIT Variante 2012 della Provincia di Pisa, costituenti parte integrale di tale Piano, in cui si specifica come, in relazione a talune zone "*che presentano caratteristiche tali da porle potenzialmente tra le aree assimilabili a bosco, si renderà necessaria una verifica puntuale in campo, o con altri strumenti di*

telerilevamento [...]” (elaborato 7B, sub punto 8.4). Il concetto viene ribadito dall’elaborato 8B secondo cui, avendo la cartografia valenza ricognitiva, è necessario che nelle aree ivi contemplate venga verificata, in concreto, la sussistenza delle caratteristiche idonee ad identificare l’area quale zona boscata.

Nel caso di specie, il provvedimento impugnato non aveva proceduto a tale accertamento, sicché non era dato comprendere in base a quali criteri fossa stata esclusa l’esistenza di un’area boscata;

4) *Eccesso di potere per carenza di istruttoria e violazione dei principi di imparzialità, correttezza, buona fede, tutela dell’affidamento riposto dai privati nella p.a. Violazione dell’art. 97 Cost., degli artt. 1, comma 1 e comma 2, e 6, c. 1 lett. a) e b) della l. n. 241/90.*

La società censurava in particolare il fatto che il Comune si fosse basato esclusivamente sulla relazione dell’agronomo Giannelli del 18 luglio 2017, consulente di parte. Ciò avrebbe comportato un evidente difetto di istruttoria, con correlata violazione degli artt. 1, comma 2, e 6, comma 1, lett. a) e b), della l. n. 241/90.

Siffatta relazione non avrebbe comunque consentito con certezza di affermare (o meno) la presenza di un bosco nell’area interessata.

Ad essa, la società contrapponeva gli accertamenti svolti dal proprio perito, secondo cui, in aggiunta alle aree boscate individuate nel SIT del Comune di Pontedera, vi erano ulteriori aree da considerarsi boscate, in quanto aventi le dimensioni e le caratteristiche (tipo di vegetazione e grado di copertura) richieste dalla normativa statale e regionale in materia.

Pure rilevante era da ritenersi la relazione, in data 13 novembre 2017, della Soprintendenza per le Province di Pisa e Livorno (prot. n. 12983), redatta a seguito di apposito sopralluogo effettuato in data 8 novembre 2017.

La Soprintendenza aveva infatti concluso come fosse “*difficilmente sostenibile che l’area localizzata nel Comune di Pontedera...possa essere definita non boscata, diversamente dalla cartografia del PIT in allegato, per l’evidente presenza di*

alberature di alto fusto, rilevata nel corso del sopralluogo dell'8 Novembre c.a. e confermato dalla relazione agronomica" e, per l'effetto, aveva rilevato che non era stata eseguita la procedura di acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, preordinata all'approvazione del PAPMAA.

A.2. Illegittimità derivata.

Il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti mutuava la propria illegittimità, anche in via derivata, dai vizi che affliggevano il titolo originario.

Il provvedimento di riattivazione del permesso di costruire doveva ritenersi viziato, altresì, per la mancata acquisizione della autorizzazione paesaggistica (eccesso di potere per difetto di presupposto e violazione degli artt. 142, lett. g), 146 e 159 del d.lgs. 42/2004), nonché per assenza del previo nulla osta da parte dell'ente competente alla tutela del vincolo idrogeologico (violazione dell'art. 1 e dell'art. 7 del R.D. n. 3267/1923 per difetto di autorizzazione forestale, violazione dell'art. 4 del d.lgs. 227/2001, violazione degli artt. 37 e 42 della L.R.T. 39/00).

B. Nei confronti degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio e, in particolare, nei confronti delle determinazioni comunali di approvazione del PAPMAA presentato dai controinteressati (nella parte in cui era stata approvata la richiesta di demolizione di fabbricati fatiscenti, la realizzazione - con recupero dei volumi dei fabbricati demoliti - di una nuova tettoia in comune di Pontedera e di nuovo fabbricato a uso abitativo in comune di Ponsacco), nonché nei confronti del permesso di costruire n. 2017/002 del 9 marzo 2017, venivano poi dedotti i seguenti, ulteriori vizi:

5. Violazione dell'Allegato A del D.P.G.R. 64/R e dell'art. 22.1 del R.E. del Comune di Ponsacco. Violazione dell'art. 22.3 del R.E. del Comune di Ponsacco, degli artt. 2 e 3 del d.lgs. 285/92 e dell'art. 26 del D.P.R. 495/92. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

In esito ad ulteriore attività istruttoria, la società aveva potuto accertare come il

permesso di costruire originario - e quindi anche il successivo provvedimento di "riattivazione" - fosse illegittimo anche per violazione delle norme indicate in rubrica.

In particolare, la società affermava di avere rilevato l'esistenza di un corpo di fabbrica (in avanzamento rispetto alla sagoma dell'edificio principale), molto vicino al confine di proprietà, parzialmente interrato. Dalla rilevazione topografica era emerso che detto corpo era solo parzialmente interrato in quanto presentava un estradosso del solaio di copertura ad una quota di + 0,70 rispetto al livello del piano di campagna e ad una quota di + 0,30 ml rispetto al piano stradale di Via delle Colline.

Inoltre, secondo l'allegata relazione tecnica (doc. 2 del ricorso per motivi aggiunti), lungo il lato est dell'edificio, tale corpo di fabbrica si poneva ad una distanza pari a soli 1,74 ml rispetto al confine della particella n. 78, di proprietà dell'odierna ricorrente, e lungo il lato sud-est ad una distanza pari a ml 3,54 rispetto al confine della particella n. 30, sempre di proprietà dell'odierna ricorrente.

Il regolamento edilizio del Comune di Ponsacco vigente al momento dell'adozione dei provvedimenti impugnati, disponeva tuttavia, all'art. 22.1, comma 4, il rispetto di una distanza minima dal confine non inferiore a 5,00 ml.

La ricorrente sottolineava poi che, secondo l'allegato A del D.P.G.R. 64/R, adottato dalla Regione Toscana nel caso in cui il corpo di fabbrica sia in parte esterno all'area di sedime non possono considerarsi completamente interrate tutte quelle parti il cui estradosso di copertura fuoriesca dalla quota del terreno, del marciapiede o della pavimentazione posti in aderenza all'edificio medesimo.

Ne conseguiva che, nella fattispecie, non era applicabile l'eccezione di cui all'art. 22.1, comma 2 lett. c), del Regolamento edilizio del Comune di Ponsacco, ma la regola generale del comma 4 della medesima disposizione che richiedeva come detto una distanza minima dal confine non inferiore a 5 ml.

A ciò doveva aggiungersi la violazione delle norme di cui all'art. 22, comma 3 del medesimo Regolamento edilizio sulla distanza dalle strade.

Ai sensi del d.lgs. n. 285 del 1992, applicabile nella fattispecie, la strada di cui alla particella n. 78 doveva essere qualificata quale “strada vicinale”.

Ai sensi dell’art. 26, comma 2, lett. e), del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (di cui al D.P.R. n. 495/92) le nuove costruzioni devono rispettare una distanza dal confine stradale della c.d. “strada vicinale” non inferiore a 10 ml.

Nel caso di specie, tuttavia, la distanza del corpo parzialmente interrato dell’edificio rispetto al confine di tale strada vicinale era di soli 1,74 ml, con conseguente illegittimità del permesso di costruire e del successivo provvedimento di “riattivazione”, in quanto adottati in violazione delle disposizioni testé evidenziate.

4. Nella resistenza dei Comuni di Ponsacco e Pontedera, della Regione Toscana e dei controinteressati signori Silvano, Paola e Paolo Cerretini, il TAR:

- dichiarava in parte improcedibile il ricorso principale e lo respingeva per il resto;
- dichiarava inammissibili i motivi aggiunti.

4.1. In particolare, il TAR riteneva che la determinazione n. 457/2017, di riattivazione del permesso di costruire, non potesse essere qualificata atto di mera conferma, poiché essa sottendeva “[...] *un integrale rinnovo dell’istruttoria focalizzato sugli elementi critici della fattispecie, vale a dire la possibilità o meno di qualificare come boscata l’area di proprietà di Fattorie Toscane confinante con la proprietà Cerretini interessata dai lavori, e l’applicabilità o meno dell’art. 29 del P.T.C. invocato dalla società ricorrente. E poiché il riesame investe l’insieme delle valutazioni urbanistico-paesaggistiche poste a fondamento del rilascio del permesso di costruire e, a monte, dell’approvazione del P.A.P.M.A.A., neppure può dubitarsi del fatto che il provvedimento sopravvenuto abbia sostituito le valutazioni e determinazioni precedenti quanto all’(in)esistenza dell’area boscata asseritamente ostativa all’assentibilità della nuova costruzione da realizzarsi sulla proprietà Cerretini*”.

Da tale qualificazione il primo giudice faceva discendere, sul piano processuale,

che *“l’interesse all’annullamento si trasferisce dai provvedimenti originariamente impugnati al nuovo provvedimento, determinandosi l’improcedibilità dell’impugnazione proposta con la trasposizione del ricorso straordinario [...]”*.

La sentenza impugnata riteneva altresì “decisiva” l’eccezione di nullità della notificazione dell’atto di motivi aggiunti, eseguita a mezzo del servizio postale dalla società ricorrente nei confronti dei controinteressati e del Comune di Ponsacco presso la segreteria del T.A.R..

L’eccezione era stata prospettata dalle controparti facendo leva sul disposto dell’art. 25 c.p.a, come modificato dal d.l. n. 168/2016, secondo cui alle notificazioni o comunicazioni presso la segreteria dell’ufficio giudiziario potrebbe procedersi, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, nei soli casi in cui il notificante non possa avvalersi, per causa imputabile al destinatario, della notificazione a mezzo PEC disciplinata dall’art. 16 - sexies del d.l. n. 179/2012.

Alla luce di tali rilievi, il TAR dichiarava l’inammissibilità del gravame avverso la determinazione n. 457/2017, di riattivazione del permesso di costruire, previa esplicita esclusione dell’operatività della sanatoria prevista dall’art. 44, comma 3, del c.p.a. (secondo il testo antecedente alla declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 132 del 26 giugno 2018).

4.2. Il TAR ravvisava poi, rispetto al ricorso introduttivo, un unico profilo di interesse residuo con riguardo al secondo motivo sub A), inerente la presunta assenza dell’autorizzazione dell’ente preposto alla tutela del vincolo idrogeologico gravante sull’area, in Comune di Pontedera, interessata dalla demolizione degli immobili fatiscenti e dalla costruzione della nuova tettoia prevista dal P.A.P.M.A.A. Tale profilo non era stato infatti esaminato della determinazione n. 457 del 2017 e non poteva quindi “dirsi da questa superato”.

Il TAR riteneva tuttavia la censura infondata, *“atteso che il preventivo rilascio dell’autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, se necessario, potrà e dovrà essere richiesto al momento in cui l’intervento di nuova costruzione avrà luogo (allo stato, risultano avviate le sole demolizioni)”*.

5. La sentenza è stata appellata dalla società Fattorie Toscane, rimasta soccombente, alla stregua delle deduzioni che possono essere così sintetizzate.

In rito:

1. *Violazione e falsa applicazione dell'art. 25 c.p.a. e dell'art. 16-sexies del d.l. n. 179/2012. Violazione dell'art. 82 r.d. n. 37/1934. Violazione e falsa applicazione dell'art. 44 c.p.a. Violazione dell'art. 156, comma 3, c.p.c. Violazione del principio generale della sanatoria ex tunc degli atti processuali per raggiungimento dello scopo. Eccesso di potere giurisdizionale.*

La società ha riproposto la tesi, già svolta in primo grado, secondo cui la centralità del domicilio digitale del difensore rileva nelle sole ipotesi di mancata espressa elezione di idoneo domicilio volontario presso un domicilio fisico.

L'appellante ha poi sottolineato che, anche a voler ritenere corretta la tesi della nullità della notifica, detta nullità sarebbe stata comunque sanata ex art. 44 c.p.a. dalla costituzione delle parti intimiate, che si sono difese sui motivi aggiunti con deposito di documenti e memorie.

Al riguardo, la società ha richiamato il principio di carattere generale, stabilito dall'art. 156, comma 3, c.p.c., (applicabile alle notificazioni ai sensi dell'art. 160 c.p.c.) in ordine alla sanatoria *ex tunc* della nullità degli atti processuali per raggiungimento dello scopo.

In tal senso ha poi invocato la sentenza n. 132 del 26 giugno 2018, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 3, c.p.a. nella parte in cui limitava la sanatoria delle notificazioni nulle facendo salvi i "diritti acquisiti anteriormente alla comparizione".

5.1. La società ha quindi riproposto le censure assorbite dal TAR (da pag. 20 a pag. 31 per quanto riguarda il ricorso introduttivo e da pag.31 a pag. 44 per quanto riguarda i motivi aggiunti), contestando altresì le argomentazioni relative al rigetto dell'unico motivo del ricorso di primo grado esaminato nel merito.

6. Si sono costituiti, per resistere, i signori Cerretini, la Regione Toscana e i

Comuni di Pontedera e Ponsacco, articolando le proprie difese con dovizia di argomentazioni, nonché riproponendo l'eccezione di irricevibilità per tardività dei motivi aggiunti.

I signori Cerretini hanno riproposto altresì l'eccezione di tardività del quinto motivo aggiunto.

7. Con memoria di costituzione del 7 settembre 2018, anche il Comune di Ponsacco ha fatto rilevare che la statuizione di improcedibilità del ricorso originario è rimasta inoppugnata sicché l'oggetto del giudizio di appello è limitato al ricorso per motivi aggiunti.

Nel merito, la civica amministrazione ha ribadito che l'area di proprietà Cerretini ubicata sul territorio del Comune di Pontedera e prospiciente il realizzando intervento (sul Comune di Ponsacco) è classificata come non boscata dal PTC e dal Piano Strutturale del Comune di Pontedera.

8. Si è costituito in giudizio anche il Comune di Pontedera, riproponendo un'ulteriore eccezione di nullità della notifica, nei propri confronti, dei motivi aggiunti, assorbita dal TAR, dovuta al fatto che essa è stata effettuata non già presso il procuratore costituito, bensì presso la sede reale dell'Ente. Nel merito, la civica amministrazione ha fatto riferimento, in particolare, alla relazione a firma dell'Arch. Magnozzi funzionario del Comune di Pontedera, la quale esclude che, nella fattispecie, si sia in presenza di un bosco.

9. Anche la Regione Toscana ha depositato una memoria, rappresentando in particolare che le valutazioni della conferenza di copianificazione, così come previsto agli artt. 64 commi 8 e 25 della legge regionale e come risulta dal relativo verbale, hanno riguardato il consumo di suolo derivante dagli interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportavano perdita d'uso agricolo e che interessavano il Comune di Ponsacco, nel cui territorio non è stata peraltro rilevata, secondo la documentazione presentata, la presenza di aree boscate e quindi alcun vincolo di natura paesaggistica.

9.1. Con ordinanza n. 4337 del 14 settembre 2018 l'istanza cautelare è stata

respinta, in considerazione dell'ormai avanzato stato di edificazione dell'intervento di nuova costruzione assentito.

10. Le parti hanno depositato ulteriori memorie in vista della pubblica udienza del 27 giugno 2019 alla quale l'appello è passato una prima volta in decisione.

11. Con sentenza parziale n. 6919 dell'11 ottobre 2019, la Sezione ha:

- statuito che il *thema decidendum* dell'appello va limitato ai capi che sono stati specificamente contestati da Fattorie Toscane e quindi ai soli motivi aggiunti instaurati in primo grado, essendo rimasta inoppugnata la statuizione di (parziale) improcedibilità del ricorso introduttivo;
- riformato la sentenza del TAR, nella parte in cui il primo giudice aveva dichiarato l'inammissibilità dei motivi aggiunti (tanto, in ragione della sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 132 del 26 giugno 2018);
- respinto l'eccezione di nullità dei motivi aggiunti dedotta dal Comune di Pontedera;
- respinto l'eccezione di irricevibilità per tardività dei motivi aggiunti;
- disposto una verifica intesa ad accertare l'eventuale esistenza di un bosco, secondo la definizione contenuta nella legge regionale toscana n. 39/2000, e nel regolamento attuativo, sull'area a margine della particella interessata dalla nuova costruzione, ricadente nel Comune di Pontedera.

12. In data 10 gennaio 2020, il dottor Gianluca Piovesan ha depositato la relazione di verifica, completa di allegati.

13. Le parti hanno depositato le relazioni recanti le controdeduzioni e osservazioni dei rispettivi consulenti.

Hanno depositato, altresì, memorie conclusionali e di replica in vista della pubblica udienza di trattazione del merito.

14. L'appello è quindi passato in decisione alla pubblica udienza del 22 ottobre 2020.

15. In via preliminare, deve procedersi all'estromissione del Ministero dell'Interno

poiché tale costituzione è frutto di un errore dell'Avvocatura dello Stato, come del resto evidenziato da quest'ultima nella richiesta di stralcio depositata il 28 novembre 2019.

15. Nel merito, come già rilevato nella sentenza parziale n. 6919 dell'11 ottobre 2019, il presente contenzioso è limitato alle censure articolate con i motivi aggiunti instaurati in primo grado.

Inoltre, per quanto concerne l'unica censura del ricorso di primo grado, esaminata e respinta dal TAR - relativa alla necessità del nulla osta idrogeologico per l'intervento di demolizione e di ricostruzione di una nuova tettoia per ricovero macchine agricole, da realizzarsi nel Comune di Pontedera - va precisato che è venuto meno l'interesse poiché, come documentato dai privati resistenti, tale nulla osta era stato rilasciato dall'Unione dei Comuni Valdera già a far dal dall'8 novembre 2017 (cfr. doc. n. 45, appello).

15.1. I motivi aggiunti, articolati in primo grado e riproposti in appello, vanno rapportati al contenuto dell'impugnata determinazione n. 457 del 24 luglio 2017 con cui il Comune di Ponsacco ha "riattivato" il permesso di costruire e che, come osservato dal primo giudice *"sottende [...] un integrale rinnovo dell'istruttoria focalizzato sugli elementi critici della fattispecie, vale a dire la possibilità o meno di qualificare come boscata l'area di proprietà di Fattorie Toscane confinante con la proprietà Cerretini interessata dai lavori, e l'applicabilità o meno dell'art. 29 del P.T.C. invocato dalla società ricorrente. E poiché il riesame investe l'insieme delle valutazioni urbanistico-paesaggistiche poste a fondamento del rilascio del permesso di costruire e, a monte, dell'approvazione del P.A.P.M.A.A., neppure può dubitarsi del fatto che il provvedimento sopravvenuto abbia sostituito le valutazioni e determinazioni precedenti quanto all'(in)esistenza dell'area boscata asseritamente ostativa all'assentibilità della nuova costruzione da realizzarsi sulla proprietà Cerretini"*.

Al riguardo, giova trascrivere i passaggi principali della determinazione n. 457.

Dopo aver premesso i contenuti del P.a.p.m.a.a., presentato dal signor Paolo

Cerretini ai sensi dell'art. 74 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 65 e art. 9 del d.P.G.R. 9 febbraio 2007 n. 5/R, nonché riportato l'iter dell'articolata istruttoria, l'amministrazione riferisce che, a seguito delle segnalazioni pervenute da parte dei confinanti, si è determinata a sospendere temporaneamente l'efficacia del permesso di costruire al fine di espletare le "dovute" verifiche le quali *"vertono sostanzialmente sulla presenza di vincoli derivanti dalla presenza di una presunta area boscata a margine della particella interessata [...] dalla nuova costruzione che, secondo le disposizioni dell'art. 29.9 del P.T.C. della provincia di Pisa, impone una fascia di rispetto di 50 metri per la prevenzione degli incendi boschivi"*.

Viene poi richiamato il quadro conoscitivo derivante dal Regolamento urbanistico del Comune di Pontedera, dal Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Pisa e, infine, dal Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano paesaggistico della Regione Toscana.

Secondo il regolamento urbanistico del Comune di Pontedera l'area limitrofa alla nuova costruzione è classificata Sottozona E5 parco agrario, disciplinata dall'art. 11 delle NTA (art. 11.6).

Al riguardo viene peraltro ritenuto rilevante anche che *"il vincolo storico impresso per decreto ai sensi degli artt. 10 e 11 d.lgs. 42/2004 alla Villa Toscanelli si riferisce al Palazzo, Chiesa, Annessi rurali e Parco intendendo appunto che la vegetazione presente all'intorno e nell'area contrassegnata al vincolo è stata ritenuta parco della villa e non un bosco"*.

Anche il PTC della Provincia di Pisa (Tav. 06 e Tav. 12) non include l'area nella perimetrazione delle aree boscate.

Quanto al PIT, vengono richiamate le disposizioni del punto 8 dell'elaborato 7, da cui si ricava che la cartografia delle aree boscate *"ha una valenza ricognitiva in quanto redatta su una base cartografica a scala elevata"* per cui vengono rimandate *"agli enti interessati e ai progettisti le verifiche e le individuazioni di*

dettaglio”, secondo le definizioni contenute nella legge forestale regionale n. 39/2000 e del relativo regolamento di attuazione d.P.G.R. 48/R/2003.

L'amministrazione riferisce poi di avere chiesto ulteriori verifiche all'Unione Montana Alta Val di Cecina a cui è demandata la gestione delle competenze agricole – forestali.

Tale ente, alla stregua della disciplina forestale regionale, sottolinea l'esistenza di una recinzione perimetrale dell'area interessata *“dove sono presenti esemplari di specie che ordinariamente non compongono boschi limitrofi e presenti in natura nella zona stessa”*.

Tuttavia, prosegue *“non è possibile se non con rilievi specifici e dettagliati verificare:*

- 1) se tali opere di contenimento isolino effettivamente l'intera area in oggetto;*
- 2) se, in caso contrario, esistono possibili interruzioni dell'area boscata contigua che consentano di escluderla da quanto definito come bosco dall'art. 3 della l.r. 39/2000 e dai parametri indicati dall'art. 2 del citato regolamento forestale nonché dalla fascia di rispetto di 50 metri prescritta dal PTC;*
- 3) risulta pertanto fondamentale poter effettuare i rilievi sopraindicati per potere stabilire le rispettive attribuzioni anche ricorrendo a competenze professionali adeguate”*.

Il Comune ha quindi ritenuto di richiedere le valutazioni di cui al punto 3) al tecnico di parte il quale ha fatto pervenire la relazione del dott. agronomo Irene Giannelli *“a cui si rimanda per un'analisi dettagliata della questione”* e alle relative conclusioni secondo cui l'area oggetto di nuova edificazione non ricade *“nel vincolo di inedificabilità di 50 metri dalle aree boscate data l'esclusione dei Parchi e giardini dalla definizione”* di bosco.

16. Ciò posto, l'appello è fondato e deve essere accolto.

In particolare, risultano fondate, nonché assorbenti, le censure articolate con il terzo e il quarto dei motivi aggiunti proposti in primo grado - sostanzialmente riproductivi del primo e del terzo motivo del ricorso principale - nonché quella

relativa alla mancata acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica.

Le conclusioni rassegnate dal verificatore consentono infatti di qualificare come "bosco" e non già quale "giardino" l'area a margine della particella interessata dalla nuova costruzione.

16.1 Al riguardo, giova richiamare gli esiti della disposta verifica.

Il dott. Piovesan ha anzitutto premesso che *"Sulla base del sopralluogo e delle analisi condotte si ritiene che l'interpretazione, ai sensi della LR Toscana 39/2000 e regolamento attuativo, dell'area oggetto del quesito presenti una notevole complessità"*, in quanto *"Da un lato, si conferma senza difficoltà la presenza di un bosco, secondo la definizione contenuta nella legge regionale toscana n. 39/2000 e nel regolamento attuativo, nella parte NE della particella 222 del Foglio 52 (Area 3 in Figura 2 della Cartografia tematica), ossia in quella parte di Villa Toscanelli attualmente definita boscata (E4) nello strato informativo "2° Regolamento Urbanistico di Pontedera – Revisione a seguito Monitoraggio" del SIT del Comune di Pontedera (accessibile dal sito http://159.213.141.6/pontedera/map_uilayout.phtml). Infatti, in base a quanto descritto più sopra, tale area integra inequivocabilmente quanto richiesto dalla normativa regionale sopra richiamata per definire il bosco (area superiore a 2.000 m², larghezza maggiore di 20 m, copertura superiore al 20% di specie definite arboree "forestali" dall'Allegato A). Tuttavia, la zona più prossima alla particella interessata dalla nuova costruzione (Area 2, in Figura 2 della Cartografia tematica; in particolare le particelle catastali 11, 12, 13 e 14 del Foglio 52, oltre alla parte terminale di SW della part. 222 del Foglio 52), classificata come "subsistema dei parchi agrari (E5)" dal SIT del Comune di Pontedera, e caratterizzata da copertura arborea continua (vedi Figure 2 e 3 della Cartografia tematica), presenta peculiari caratteristiche nella composizione e struttura della copertura arborea ed arbustiva che complicano la sua attribuzione univoca ai fini dell'applicazione dei criteri previsti dalla LR 39/2000 e dal suo regolamento*

attuativo”.

Il verificatore ha tuttavia precisato che “Nell’Area 2 la copertura arborea si trova in continuità fisica (assenza di interruzioni di dimensioni maggiori della soglia prevista dal comma 2 dell’art. 2 del regolamento attuativo della LR, d.p.g. r. 48/R/2003) con il bosco sopra citato, pertanto non sussistono dubbi riguardo al raggiungimento della superficie minima di 2000 m2 necessaria alla definizione di area boscata. Tuttavia, l’articolo 3, comma 5, lett. a della LR Toscana 39/2000 stabilisce che non sono considerati bosco “i parchi urbani, i giardini, gli orti botanici e i vivai”. Il regolamento attuativo (d.p.g.r. 48/R/2003) all’ Art. 3, comma 1, lett. b, precisa che ai fini del suddetto art. 3 della LR 39/2000 si definiscono come giardini le “aree a verde di pertinenza di edifici esistenti su cui sia presente anche vegetazione forestale ed aventi almeno una delle seguenti caratteristiche: 1) siano posti in zone con destinazione urbanistica diversa da quella agricola; 2) siano individuabili per la presenza di specifiche opere di perimetrazione dell’area e l’area stessa abbia una superficie inferiore a 2000 metri quadrati; 3) siano delimitate da specifiche opere e presentino caratteristiche vegetazionali diverse dai boschi limitrofi e da quelle presenti in natura nella stessa zona, colturali e d’uso specifiche delle aree destinate ad attività ricreative.”.

Orbene, sulla base del sopralluogo e della documentazione cartografica, l’area indagata è certamente di pertinenza di edifici esistenti (Villa Toscanelli), vasta proprietà privata che è delimitata da specifiche opere di recinzione, per cui è possibile accedere solo dal cancello di accesso. Tuttavia, si ritiene di poter escludere l’applicazione del punto 1) poiché, per quanto ci consta, l’area con copertura arborea oggetto di verifica ha una destinazione agricola nel 2° Regolamento Urbanistico del Comune di Pontedera (Parco agrario, E5). Si esclude anche l’applicazione del punto 2) vista la superficie molto maggiore di 2000 metri quadrati. Quanto previsto dal punto 3) presenta invece elementi di ambiguità nell’applicazione del Regolamento attuativo al caso in oggetto.

Infatti: - Per quel che riguarda il confronto fra le caratteristiche vegetazionali del

sito e quelle dei “boschi limitrofi” o “presenti in natura nella stessa zona” si nota che l’area adiacente alla nuova costruzione presenta uno strato dominante (ossia l’insieme degli alberi che raggiungono i diametri e le altezze maggiori) in parte esotico ed estraneo alla vegetazione naturale in quanto formato da specie non previste ai fini della definizione di bosco dall’Allegato A della LR Toscana 39/2000 (es. magnolia, platano, acero negundo); ma allo stesso tempo uno strato dominato (ossia l’insieme degli alberi più bassi e della rinnovazione [=giovani esemplari nati da seme o da polloni]) ed arbustivo formato da specie arboree spontanee (alloro, leccio, orniello, ecc.) previste come “forestali” dalla normativa regionale, e coerenti con il bosco naturale limitrofo (zona NE della Villa, Area 3 in Figura 2). A queste si aggiungono alcune specie dello strato dominante che, ancorché piantate, sono tipicamente forestali in Toscana ed elencate nell’All. A della LR Toscana 39/2000 (es. pino domestico, cipresso, abete bianco), nonché sporadica presenza di robinia (specie esotica ma considerata comunque “forestale” nell’allegato A).

Se si ritiene quindi che la norma vada interpretata nel senso che è sufficiente la presenza diffusa di alberi, alberelli, semenzali (=giovani piantine di alberi), ceppaie con polloni e arbusti delle specie di “Allegato A” e coerenti con i boschi limitrofi, indipendentemente da altri elementi vegetali esotici, presenti principalmente nello strato dominante della copertura arborea, allora il sito in esame (Area 2 in Figura 2) non rientra nella definizione di “giardino” e potrebbe, quindi, rientrare in quella di “bosco”. - Se si interpreta invece la norma nel senso che la maggior parte della composizione vegetazionale dello strato arboreo dominante – grandi alberi - debba essere coerente con quella dei boschi limitrofi e naturali, allora il sito, per la presenza di un ricco contingente di specie esotiche piantumate potrebbe rientrare nella definizione di “giardino” e quindi essere escluso da quella di “bosco”. Tuttavia, il sopra citato punto 3) del Regolamento sembrerebbe richiedere a tal fine che sia verificata anche la presenza di

“caratteristiche (...) colturali e d'uso specifiche delle aree destinate ad attività ricreative”.

Orbene, anche sotto questo punto di vista l'area non si presta ad essere definita in modo chiaro. E', infatti, probabile che una parte considerevole dell'Area 2 in passato fosse stata progettata e gestita con specifiche finalità “estetiche” e/o “ricreative”. Tuttavia, gli specifici interventi colturali (es. taglio periodico dell'erba e delle infestanti, potature, cure fitosanitarie) sono oggi mantenuti, da quanto apparso al sopralluogo, principalmente nella parte a prato della Villa (particella catastale n. 19 del Foglio 52, e anche qui in modo molto limitato) e non in quella coperta da alberi (Area 2 in Figura 2 della Cartografia tematica). Le particelle catastali adiacenti alla nuova costruzione sono infatti in chiaro stato di abbandono colturale da diversi anni: questo ha portato ad una vegetazione arborea in fase di espansione progressiva come dimostrato dagli attivi processi di rinnovazione di specie classificate come “alberi forestali” dall'Allegato A della LR della Toscana Toscana 39/2000 (quali l'alloro e il leccio) e dall'invasione di arbusti. Si tratta, infatti, di dinamiche definite in ecologia “successionali”, ossia tipiche del processo di riorganizzazione della vegetazione forestale a seguito dell'abbandono colturale di un'area non boscata, in passato antropizzata. Tali dinamiche successionali appaiono simili a quelle dell'area limitrofa riconoscibile come bosco. Si rimarca il fatto che un terreno non boscato abbandonato, nelle condizioni ambientali dell'area in oggetto, è destinato a divenire un ecosistema forestale in tempi relativamente brevi (pochi decenni), poiché l'abbondante disponibilità di semi dispersi dagli alberi autoctoni già presenti nel sito e dal contiguo bosco accelera i processi di naturalizzazione. Inoltre, persino gli alberi esotici, non definiti come forestali dalla normativa regionale, con la loro presenza fungono da polo di attrazione per gli uccelli che diffondono i semi delle specie forestali, favorendo lo sviluppo del bosco.

Pertanto, l'area con copertura arborea prossima alla nuova costruzione oggetto del quesito, permanendo lo stato di abbandono, evolverà sempre più verso un

ambiente “forestale” naturale, ossia dominato nello spazio da specie arboree e arbustive spontanee; tuttavia, nello strato più alto – dominante - perdureranno per lungo tempo gli alberi esotici piantati in passato con finalità estetiche. Gli alberi sono infatti organismi longevi, che possono permanere a lungo anche in condizioni ambientali mutate, cosicché, nel caso in esame, le caratteristiche di “parco romantico abbandonato” (dove lo strato dominante costituito da numerosi alberi esotici si compenetra con le dinamiche successionali tipiche degli ecosistemi forestali autoctoni) danno luogo a un complicato quadro vegetazionale che il legislatore regionale non sembra avere contemplato esplicitamente”,

In conclusione “le particelle catastali ricadenti nel Comune di Pontedera (Foglio 52), più prossime al margine della particella interessata dalla nuova costruzione in Comune di Ponsacco (Foglio 6), si presentano con una copertura arborea in genere continua con il limitrofo bosco, in un contesto territoriale per buona parte attribuibile ad un parco storico abbandonato, originariamente progettato in uno stile affine a quello dei Parchi Romantici. Attualmente l’area, a causa di un generalizzato stato di abbandono, è invasa da vegetazione arborea autoctona nei vari stadi di sviluppo dal semenzale o pollone all’albero adulto - di diverse specie dell’allegato A della LR Toscana 39/2000, come aggiornato con DGR 4 agosto 2003 n. 781 - che si compenetra con numerosi alberi esotici ornamentali che tuttora sopravvivono, soprattutto nello strato dominante della copertura arborea. Tale situazione vegetazionale non sembra essere esplicitamente prevista dalla LR Toscana n. 39/2000 e regolamento attuativo. La normativa regionale, infatti, fa rientrare nella definizione di bosco la vegetazione legnosa che si insedia a seguito di abbandono delle pratiche agronomiche (per più di 15 anni) in colture agrarie, pascoli, vivai e impianti di arboricoltura da legno; non è presente una analoga previsione per parchi e giardini, per la definizione dei quali la norma prevede però specifiche caratteristiche colturali e di utilizzazione ricreativa, che sembrano venir meno con lo stato di abbandono riscontrato durante il sopralluogo. Sorge dunque

un problema di natura interpretativa della norma che si rimette al Consiglio di Stato. Infatti, la LR Toscana n. 39/2000 - e relativo Regolamento - prevedono che rientrano nella definizione di bosco le formazioni arbustive ed arboree che si insediano “nei terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo” , se abbandonati per un periodo superiore a quindici anni (LR Toscana n. 39/2000, art. 3 comma 5 lettera c); è inoltre specificato che “per destinazione a coltura agraria o a pascolo si deve considerare l’effettivo stato di coltura o destinazione indipendentemente dall’eventuale destinazione urbanistica vigente all’epoca dell’abbandono o successivamente allo stesso” (DPGR Toscana 48/R/2003 art.3 comma 1 lett. f). Rientrano altresì nella definizione di bosco i vivai e gli impianti di arboricoltura da legno in cui le pratiche agronomiche siano abbandonate da più di quindici anni (DPGR Toscana 48/R/2003 art.3 comma 1 lett. d, e). Manca, invece, nella normativa forestale della Regione Toscana, per quanto a conoscenza dello scrivente, una analoga previsione specifica sull’abbandono colturale per la fattispecie dei “giardini”. D’altro canto le aree definite “giardini” devono presentare “caratteristiche colturali e d’uso specifico delle aree destinate ad attività ricreative” (cfr. DPGR Toscana 48/R/2003 art.3 comma 1 lett. b punto 3) per cui lo stato di abbandono dell’area, associato ad una presenza diffusa di alberi e arbusti di specie forestali dell’elenco di cui all’allegato A della LR Toscana 39/2000, potrebbe essere interpretato come elemento che non rende applicabile al caso in esame l’art. 3 comma 5 lettera a LR Toscana n. 39/2000.

16.2. Ciò posto, l’esito della verifica ha messo in luce che, *in rerum natura*, nell’area indagata esiste una zona boscata caratterizzata da un *mix* di specie autoctone, sia pure in via di sviluppo, e di specie esotiche.

L’originario “parco romantico” risulta abbandonato e la vegetazione forestale spontanea si è insediata colonizzando i terreni agricoli.

Il dubbio, espresso dal verificatore, che la legge forestale toscana non contempli la fattispecie “giardino abbandonato” non ha ragion d’essere, perché, in assenza di una norma speciale o derogatoria, trova applicazione la disciplina di carattere

generale recata dalla legge forestale toscana n. 39 del 2000, secondo cui *“Ai fini della presente legge costituisce bosco qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, misurata al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o d'origine artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbia una densità non inferiore a cinquecento piante per ettaro oppure tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari ad almeno il 20 per cento. Costituiscono altresì bosco i castagneti da frutto e le sugherete”* (art. 3, comma 1).

Tali disposizioni, peraltro, risultano conformi alla sopravvenuta disciplina statale secondo cui *“nelle more dell'emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove non diversamente già definito dalle regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5 ivi comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. È fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759. Sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità*

dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati” (art. 2, comma 6, del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 227).

16.2.1 Al riguardo, giova ricordare che, secondo la giurisprudenza della Sezione:

a) la nozione di “bosco” richiamata ai fini della tutela paesaggistica è un ‘elemento normativo’, perché fa espresso riferimento alla definizione dettata dall'art. 2 del d.lgs. n. 227/2001, postulante la presenza di un terreno di una certa estensione, coperto con una certa densità da vegetazione forestale arborea, arbusti, sottobosco ed erbe. Il vincolo paesaggistico per le aree boscate presuppone la sussistenza in natura del bosco;

b) la finalità di tutela del paesaggio, sottesa alla nozione di bosco, implica il rispetto della ragionevolezza e della proporzionalità in relazione a tale finalità, con la conseguenza che foreste e boschi sono presunti di notevole interesse e meritevoli di salvaguardia perché elementi originariamente caratteristici del paesaggio, cioè del “*territorio espressivo di identità*” ex art. 131 d.lgs. n. 42/04 (cfr. Cons. Stato, VI, 12 novembre 1990, n. 951);

c) elemento qualificante di tale fattispecie è la presenza di un sistema vivente complesso ovvero di “*un ecosistema in grado di autorigenerarsi*” (Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 1462 del 4 marzo 2019).

Tale caratteristica, nel caso in esame, è stata indubbiamente rinvenuta dal verificatore, laddove egli ha riscontrato l'esistenza di un ecosistema in evoluzione, in cui la vegetazione forestale autoctona è ormai compenetrata con gli alberi esotici.

16.3. Quanto alle argomentazioni sviluppate dalle parti resistenti e dai rispettivi tecnici, circa la sussistenza di un “giardino” ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge forestale toscana e dell'art.3, comma 1, lett. b), punto 3, del Regolamento regionale 8 agosto 2003, n. 48/R, si osserva che - affinché possa ritenersi integrata

tale fattispecie derogatoria - debbono sussistere tutte e tre le condizioni previste dal Regolamento regionale ovvero le “*aree a verde di pertinenza di edifici esistenti su cui sia presente anche vegetazione forestale*” debbono essere: “*delimitate da specifiche opere*” e presentare “*caratteristiche vegetazionali diverse dai boschi limitrofi e da quelle presenti in natura nella stessa zona*”, nonché “*colturali e d'uso specifiche delle aree destinate ad attività ricreative*”.

E' pacifico che, allo stato, nell'area in esame non sono più da tempo praticati né usi colturali né attività ricreative.

Le opere di recinzione esistenti non sono specifiche del sito di interesse, ma riguardano l'intera proprietà Riccardi Toscanelli.

Le specie forestali esotiche già facenti parti del parco romantico non sono né esclusive, né prevalenti; risulta infatti in atto un processo di rinaturalizzazione spontanea che sta progressivamente evolvendo secondo una “*dinamica successionale*”, simile “*a quella dell'area limitrofa riconoscibile come bosco*”.

A ciò si aggiunga che alcune delle specie, appartenenti a quello che il verificatore ha definito lo strato “*dominante*” (in quanto tali esemplari raggiungono i diametri e le altezze maggiori), non sono propriamente esotiche, ma rappresentano specie che “*ancorché piantate sono tipicamente forestali in Toscana ed elencate nell'allegato A della l.r. Toscana 39/2000 (es. pino domestico, cipresso, abete bianco) [...]*”.

16.4. Elementi in senso contrario non possono nemmeno ricavarsi dal fatto che il parco della Villa Riccardi Toscanelli sia anche oggetto di un vincolo storico - artistico.

In primo luogo, è pacifico che non tutta l'area di interesse rientra nel perimetro indicato dalla planimetria allegata al D.M. di vincolo del 6 dicembre 1997.

In secondo luogo, la tutela delle aree boscate è un vincolo c.d. “*ex lege*”, sicché, ai fini della sua rilevazione, è sufficiente un'attività di natura ricognitivo - accertativa, laddove invece l'apposizione del vincolo storico - artistico conseguente alla “*dichiarazione*” di interesse culturale, di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 42 del 2004,

scaturisce da un giudizio di valore effettuato di volta in volta dalla competente amministrazione nell'esercizio dei suoi poteri tecnico-discrezionali.

Deve quindi convenirsi con l'appellante che non vi è nessuna norma o principio che impedisca la "doppia tutela".

Nel caso di specie, la Soprintendenza per le Province di Pisa e Livorno, nella relazione predisposta in data 13 novembre 2017 ai fini della definizione dell'originario ricorso straordinario, ha poi fornito elementi del tutto coerenti con le conclusioni della verifica disposta dalla Sezione.

In tale relazione, la Soprintendenza ha sottolineato che il Programma aziendale all'origine del presente contenzioso *"interessa una porzione di terreno appartenente a due Comuni confinanti, Pontedera e Ponsacco, dall'esame della cartografia del PIT [...] risulta che l'area sita nel Comune di Pontedera, sulla quale si trovavano alcuni manufatti oggi demoliti, è indicata come "area boscata" ai sensi dell'art. 142, lett. g, d.lgs. 42/2004). L'area sita nel Comune di Ponsacco, dove dovrebbe sorgere un nuovo fabbricato residenziale come recupero delle volumetrie sopra indicate, non risulta invece soggetta a tutela paesaggistica. Secondo quanto esposto all'interno del ricorso in oggetto, tale area comprenderebbe comunque una fascia di 50 metri soggetta a vincolo di inedificabilità ai sensi dell'art. 29, comma 9, del PTC della Provincia di Pisa, in quanto a confine con area boscata. Entro tale fascia è prevista la realizzazione del nuovo edificio residenziale. Dal sopralluogo effettuato in data 8 novembre c.a. si è potuto rilevare che sono attualmente in corso lavori edilizi [...] Da considerare inoltre che l'area boscata delimitata dal PIT si estende anche all'intero del Parco della Fattoria La Cava, denominata "Villa Riccardi Toscanelli Ferretti", soggetta a vincolo monumentale con D.M. 6 dicembre 1997. Pertanto il complesso di Villa Riccardi Toscanelli Ferretti, costituito dai fabbricati e dal parco romantico, posto a confine con il perimetro del PAPMAA, risulta soggetto sia al vincolo monumentale di cui alla parte II del d.lgs. 42/2004 che al vincolo paesaggistico ex art. 142, lett. g) di cui alla parte III del citato decreto [...] Da quanto sopra*

esposto e della documentazione fotografica in allegato risulta evidente che il sito presenta caratteristiche di estrema vulnerabilità dal punto di vista delle valenze paesaggistiche e storico – monumentali. [...] Appare peraltro difficilmente sostenibile che l'area localizzata nel Comune di Pontedera, all'interno della quale sono stati demoliti fabbricati rurali, evidentemente legati al complesso monumentale, possa essere definita come non boscata, diversamente dalla cartografia de PIT in allegato, per l'evidente presenza di alberature d'alto fusto rilevata nel sopralluogo dell'8 novembre c.a. e come confermato dalla relazione agronomica [...] La mancata rilevazione, in sede di formazione, valutazione e approvazione del PAPMAA, dell'esistenza del vincolo paesaggistico ex art. 142 lett. g) del d.lgs. 42/2004 sull'area oggetto di intervento [...] non ha consentito una adeguata valutazione paesaggistica degli interventi previsti. Pertanto non è stata seguita la procedura di acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio preordinata all'approvazione del citato PAPMAA [...]".

16.5. Nessun rilievo, infine, può essere attribuito al fatto che l'area non risulta classificata come "bosco" negli strumenti urbanistici vigenti nei Comune di Pontedera e Ponsacco.

Il vincolo sussiste infatti per la sola presenza *in rerum natura* di un bosco, secondo la definizione datane dalla legislazione nazionale e regionale.

17. In definitiva, per quanto appena argomentato, l'appello – assorbita ogni altra censura - merita accoglimento.

Per l'effetto i motivi aggiunti di primo grado debbono essere accolti, con il conseguente annullamento della determinazione del Comune di Ponsacco n. 457 del 24 luglio 2017 e, per quanto di ragione, dell'approvazione del Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale presentato dal signor Paolo Cerretini.

17.1 Le spese dei due gradi del giudizio seguono la soccombenza nei rapporti tra

l'appellante, i controinteressati e i Comuni di Ponsacco e di Pontedera, mentre possono essere compensate nei confronti della Regione Toscana.

17.2. L'onere della verifica viene posto a carico dei privati soccombenti signori Silvano, Paola e Paolo Cerretini.

17.2.1. Per quanto concerne la quantificazione del compenso del verificatore, l'Università della Tuscia ha inoltrato una nota spese da cui non risulta chiaro quali tariffe siano state applicate.

Al riguardo, rileva l'art. 66, comma 4, del c.p.a., per il quale, *“Terminata la verifica, su istanza dell'organismo o del suo delegato, il presidente liquida con decreto il compenso complessivamente spettante al verificatore, ponendolo provvisoriamente a carico di una delle parti. Si applicano le tariffe stabilite dalle disposizioni in materia di spese di giustizia, ovvero, se inferiori, quelle eventualmente stabilite per i servizi resi dall'organismo verificatore”*.

Le norme per la determinazione del compenso agli ausiliari del giudice sono contenute nel Testo unico delle spese di giustizia, d.P.R., n. 115/2002 (Titolo VII, artt. 49-57), il quale ha abrogato la previgente disciplina contenuta nella legge n. 319/1980, eccetto l'art. 4 concernente la liquidazione degli onorari commisurati a tempo e nel D.M. 30.5.2002, recante *“Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale”*.

A norma del c.p.a., le tariffe dei servizi resi dall'organismo di verifica trovano applicazione solo se inferiori a quelle stabilite dal suddetto compendio normativo (sulla cui applicazione, cfr. Cons. Sato, Sezione IV, sentenza n. 5871/2017; cfr. anche Corte Cost., sentenza n. 89 del 15 maggio 2020).

Si dispone pertanto che l'Università della Tuscia trasmetta una nota esplicativa delle tariffe applicate e, comunque, provveda a rielaborare l'istanza di liquidazione ai sensi della richiamate disposizioni.

All'esito, riserva al decreto presidenziale la fissazione della camera di consiglio per la liquidazione del compenso.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, n. 6765 del 2018, di cui in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:

- 1) accoglie i motivi aggiunti proposti in primo grado;
- 2) per l'effetto, annulla:
 - la determinazione n. 457 del 24 luglio 2017 del Comune di Ponsacco;
 - per quanto di ragione, la determinazione n. 58 del 2 settembre 2016 del Comune di Pontedera e la determinazione n. 492 del 2 settembre 2016 del Comune di Ponsacco di approvazione del P.A.P.M.A.A. presentato dal signor Paolo Cerretini, unitamente agli atti presupposti;
- 3) condanna i signori Silvano, Paola e Paolo Cerretini, il Comune di Pontedera e il Comune di Ponsacco, in solido tra loro (in ragione di tre quarti a carico dei privati e di un quarto a carico dei due Comuni soccombenti, da dividere per metà tra di loro), alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore della società appellante Fattorie Toscane Società Agricola s.a.s di Negro Nadia & C., che liquida complessivamente in euro 10.000,00 (diecimila/00) oltre gli accessori di legge, se dovuti.
- 4) pone l'onere della verifica a carico dei signori Silvano, Paolo e Paola Cerretini.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Daniela Di Carlo, Consigliere

Silvia Martino, Consigliere, Estensore

Giuseppa Carluccio, Consigliere

Michele Conforti, Consigliere

L'ESTENSORE

Silvia Martino

IL PRESIDENTE

Luigi Maruotti

IL SEGRETARIO